Pubblicato il 16/11/2020

**N. 11958/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 06336/2020 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6336 del 2020, proposto da

Marco Acito, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maurizio Villanacci non costituito in giudizio;

***per l’accertamento del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.***

sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonostante la diffida presentata il 19.06.2020;

*nonché, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego, ex art. 116 c.p.a.*

formatosi in data 18.07.2020 sull'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 19.06.2020, avente ad oggetto l'accesso ai documenti e/o al provvedimento individuale (se esistente) ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007 del procedimento relativo alla domanda di abilitazione del titolo conseguita in Romania presentata dal dott. Marco Acito;

*e, per la condanna dell’Amministrazione resistente*

- a concludere, con provvedimento espresso, il procedimento sul riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero;

- a concedere l’accesso agli atti chiesti con apposita istanza da parte del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 116, co. 2 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 tenutasi in modalità telematica ai sensi del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha formulato una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nel procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero, unitamente ad una domanda di accertamento del diritto ad accedere agli atti riferibili al medesimo procedimento, attesa la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza in tal senso presentata.

In tema di pluralità delle domande l’art. 32, co. 1 c.p.a. prevede espressamente che “*E’ sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV*”. In altri termini, ove si verifichi un cumulo oggettivo di più domande con azioni riferibili a riti diversi nel medesimo giudizio, la regola generale prevede l’applicazione del rito ordinario, salvo il caso in cui a venire in rilievo siano azioni riferibili ai riti speciali di cui agli artt. 119 e 120 che, viceversa, costituiscono ipotesi eccezionali e tassative di prevalenza di tali riti speciali su quello ordinario.

Orbene, nell’odierno giudizio le domande formulate con l’atto introduttivo del giudizio si connotano per essere riferibili a due riti speciali contemplati dagli artt. 116 e 117 del codice del processo amministrativo. Tale circostanza, a parere del Collegio, rende inapplicabile la richiamata regola di cui all’art. 32, co. 1 c.p.a., in forza della quale l’intero giudizio dovrebbe svolgersi seguendo il rito ordinario.

Ad una simile conclusione pare doversi giungere in considerazione del fatto che l’applicazione di tale meccanismo processuale finirebbe per frustrare le peculiari esigenze di tutela sottese ai riti speciali previsti in materia di accesso e di silenzio che, per loro intrinseche caratteristiche, necessitano di una celere definizione in camera di consiglio.

Per quanto precede, valorizzando il dato testuale del richiamato art. 32, co. 1 c.p.a., secondo il quale “*E’ sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale*” ed in ossequio al principio di effettività della tutela, ravvisato il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero quale elemento comune in grado di connettere oggettivamente le due domande introdotte con il ricorso, il Collegio ritiene di poter individuare l’azione contro il silenzio quale domanda principale, con conseguente natura accessoria dell’azione protesa ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento amministrativo in questione.

A sostegno di una tale conclusione è possibile fare riferimento, sul piano sostanziale, alla natura ancillare del diritto di accesso rispetto alla tutela di posizioni giuridiche soggettive e, sul piano processuale, all’idoneità del rito sul silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. a garantire continuità all’odierno giudizio anche in caso di provvedimento sopravvenuto di segno negativo. In tale circostanza, invero, la sua tempestiva impugnazione consentirebbe la conversione del rito in ordinario, previa dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda sul silenzio.

Per tali ragioni, il Collegio intende definire con l’odierna ordinanza, ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a., la domanda protesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’accesso dei documenti riferibili al procedimento di riconoscimento del titolo estero, ritenendo la stessa connessa ed accessoria alla domanda principale di accertamento dell’indebito silenzio serbato dall’Amministrazione sul medesimo procedimento amministrativo.

La domanda formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.a. deve trovare accoglimento.

E’ del tutto evidente, invero, come la parte ricorrente vanti un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione, ed estrarre copia, della documentazione detenuta dall’Amministrazione riferibile al procedimento di riconoscimento del titolo estero avviato su istanza di parte, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 22 della legge n. 241/90 per concedere l’ostensione degli atti chiesti.

Per quanto riguarda, invece, la domanda intesa ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo della p.a. di concludere, con provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Romania, il Collegio rileva la necessità, al fine del decidere, di acquisire agli atti copia dell’istanza inviata dalla ricorrente al Ministero resistente unitamente alla prova della ricezione della stessa, con data certa, da parte dell’Amministrazione resistente.

Per tali ragioni, la domanda formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.a. va accolta, con conseguente obbligo della p.a. di concedere l’accesso agli atti chiesti alla parte ricorrente mentre.

Con riferimento all’azione *ex* art. 117 c.p.a., invece, il Collegio dispone l’incombente istruttorio di cui sopra che dovrà essere adempiuto dalla parte ricorrente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notifica della presente ordinanza.

Le spese dell’odierna fase processuale sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

1) accoglie la domanda di cui all’art. 116, co. 2 c.p.a. e, per l’effetto, annulla il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, disponendo *ex*art. 116, co. 4 c.p.a., l’esibizione dei documenti chiesti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o dalla notifica della presente ordinanza;

2) dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione che dovrà essere adempiuto, a cura della parte ricorrente, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o dalla notifica della presente ordinanza.

Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese dell’odierna fase processuale in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Rinvia alla camera di consiglio del 12 gennaio 2021 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Daniele Profili** |  | **Giuseppe Sapone** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |